



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 5 del 22/01/2019

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota
Dott. Pietro Sansica

La seguente circolare ha lo scopo di riepilogare i principali strumenti della Pace Fiscale recentemente introdotti o modificati.

1) Sanatoria degli errori formali

L'art. 9 del DL 119/2018, il cui testo è stato radicalmente mutato in sede di conversione del decreto, prevede una sanatoria degli errori formali commessi sino al 24.10.2018.

Ambito oggettivo

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, potranno essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:

- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge n. 167 del 1990;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

2) Definizione dei processi verbali di constatazione

Nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza iniziano una verifica fiscale, può succedere che questa si attui mediante accessi sostanziali presso la sede del contribuente.

In detti casi, la verifica termina con un processo verbale di constatazione redatto ai sensi dell'art. 24 della L. 4/29, ove sono indicati i rilievi concernenti le potenziali violazioni, tributarie e non, che si ritengono commesse.

Mediante la definizione dei processi verbali di constatazione, è possibile aderire ai contenuti degli stessi se consegnati o notificati entro il 24.10.2018 purché non siano già stati notificati accertamenti o ricevuti inviti al contraddittorio.

Con la definizione, tuttavia, bisognerà accettare per intero i rilievi contenuti nel processo verbale, e il beneficio consisterà nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Suddetta regolarizzazione potrà concernere violazioni constatate in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, IVA, IRAP, IVIE e IVAFE.

Termini e adempimenti

L'adesione avviene mediante dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019, utilizzando i modelli che verranno approvati dall'Agenzia delle Entrate. In sede di dichiarazione, i maggiori redditi non potranno essere compensati mediante perdite fiscali.

La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 31.5.2019. Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione e il competente ufficio procederà alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

3) Definizione liti pendenti

La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 6 del DL 119/2018, concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado di giudizio compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio; sono pertanto esclusi dalla definizione i processi sugli aiuti di Stato, sulle risorse proprie dell'Unione Europea e i processi su contributi dovuti all'INPS o ad altri enti di previdenza.

Possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia (il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

Per definire, è necessario presentare istanza entro il 31.5.2019 per ciascuna controversia autonoma per cui poi effettuare un distinto versamento.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 31 agosto, il 30

novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Per poter definire la lite, occorre:

- che, entro il 24.10.2018, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia delle Entrate (si fa riferimento alla data di consegna o di spedizione del ricorso, e non al momento, successivo, della costituzione in giudizio);
- che, nel momento di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso e quindi non si sia ancora formato il giudicato.

La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio.

In merito ai benefici si segnala che:

- se alla data del 24 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- se alla data del 24 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- Se alla data del 24 ottobre 2018 non è ancora intervenuta alcuna pronuncia (cioè il giudizio pende davanti al giudice di primo grado che non ha provveduto al deposito della sentenza), la lite può essere definita con il pagamento di una somma pari al 90% del tributo preteso;
- Se alla data del 24 ottobre 2018, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi;
- se, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 dicembre 2018), il processo è pendente in Cassazione e, in tutti i pregressi gradi di merito, l'Agenzia delle Entrate è stata soccombente, ai fini della definizione occorre pagare solo il 5% delle imposte;
- le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale sul merito o sull'inammissibilità dell'atto introduttivo depositata alla data del 24.10.2018 e con il 40% negli altri casi.

Sospensione dei termini processuali

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il 24.10.2018 e il 31.7.2019.

La sospensione riguarda solo le controversie definibili. A titolo prudenziale, è opportuno evitare di confidare nella sospensione dei termini quando il ricorso, pur riguardando vizi di merito, sia stato notificato solo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, e, in generale, nelle liti contro le cartelle di pagamento, gli altri atti di riscossione, e gli avvisi di liquidazione.

4) Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.

Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l'integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Possono aderire invece i soggetti che sono decaduti per non aver versato tempestivamente e integralmente le rate del piano di definizione dei carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. n.193/2016 (prima rottamazione)

Per il pagamento del carico si potrà scegliere di pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.

Rispetto alle precedenti definizioni è previsto un massimo di cinque giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.

La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un'unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.

Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2018 può presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l'apposito form online sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione allegando la prevista documentazione per il riconoscimento.

Per sapere inoltre quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. n. 119/2018 e quelli esclusi, si può richiedere il Prospetto informativo tramite l'apposito form online o entrando nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.

Permangono, tuttavia, i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all'esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.

Mancato perfezionamento della rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi.

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è inibita una ulteriore dilazione dei ruoli. Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere. In sede di conversione del D.L. 119/2018, è stato previsto che il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Modalità di pagamento

Quanto alla modalità di pagamento, è possibile scegliere tra:

- domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda di definizione (questa scelta può essere effettuata solo in sede di istanza di definizione, indicando in essa le coordinate bancarie);
- pagamento di bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- versamenti presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In questo caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 12,

co. 7-bis, D.L. 145/2013 e D.M. 24.9.2014). Mentre non è ammessa la compensazione con crediti di imposta.

5) Stralcio delle mini-cartelle

I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati. Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.

Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

6) Lo stralcio dei debiti derivanti dalle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche in grave difficoltà economica

I debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave situazione di difficoltà economica versando una somma forfettaria derivante dal valore dell'Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad euro 20.000.

I debiti per i quali è possibile presentare l'istanza di stralcio entro il 30 aprile 2019

I debiti sopradescritti potranno essere estinti con il pagamento di importi forfettari degli stessi qualora sussista una grave e comprovata situazione di difficoltà economica certificata da un Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro ovvero dalla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-ter, L. 3/2012 (debitore in stato di sovraindebitamento per cui il tribunale competente ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione di tutti i suoi beni).

Lo stralcio dei debiti affidati all'Agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali dovrà essere richiesto mediante una istanza da presentare all'Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, mediante il modello SA-ST la cui pagina informativa è disponibile al [link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/).

La definizione avverrà mediante pagamento in unica soluzione o rateizzato dei seguenti importi forfettari:

- Isee del nucleo familiare del debitore non superiore a 8.500 euro: pagamento **nella misura del 16% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
- Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 8.500 euro ma non superiore a 12.500 euro: pagamento **nella misura del 20% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per

intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;

- Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 12.500 euro ma non superiore a 20.000 euro: pagamento **nella misura del 35% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio.

Per le persone fisiche per cui è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio il pagamento dovrà essere effettuato **nella misura del 10% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi**.

Le tempistiche di versamento delle somme per cui si richiede il saldo e stralcio

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall'omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 del dettaglio delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l'importo delle singole rate.

I principali effetti della presentazione dell'istanza di stralcio saranno la sospensione dei termini di prescrizione o decadenza e l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021. Si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Non è fattore ostativo alla presentazione dell'istanza di saldo e stralcio l'eventuale precedente adesione alle definizioni agevolate denominate "Rottamazione-bis" o "Rottamazione-ter", anche qualora le definizioni agevolate non siano state perfezionate. Qualora siano stati effettuati versamenti parziali a seguito della precedente adesione alla definizione agevolata "rottamazione-bis" ovvero "rottamazione-ter", gli importi già versati relativi alle rate scadute resteranno definitivamente acquisiti ma la presentazione dell'istanza di saldo e stralcio (modello SA-ST) consentirà di pagare gli importi residui della definizione agevolata dilazionando quanto dovuto in 17 rate, l'ultima con scadenza nell'anno 2025.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati